



Sintesi della

Policy di gestione dei conflitti di interesse

1. PREMESSA

Il presente documento definisce i principi adottati da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (nel seguito anche “MGF”, “la SGR” o “la Società”)) in materia di rilevazione, gestione e mitigazione di conflitti di interesse e rientra nell’ambito del complessivo framework di risk culture volto a favorire la diffusione di una corretta cultura del rischio all’interno dell’organizzazione, al fine di garantire che ogni decisione sia presa in conformità con i valori aziendali, l’etica professionale e le norme vigenti, contribuendo così a identificare e mitigare i rischi legali, operativi e reputazionali.

La mancata gestione dei conflitti di interesse può comportare conseguenze negative per la Società o i suoi stakeholders, tra cui perdite economiche dirette, sanzioni normative e danni reputazionali. La Società ritiene che una cultura del rischio adeguatamente sviluppata consenta di prevenire, identificare e mitigare i conflitti di interesse, promuovendo un ambiente aziendale improntato alla trasparenza e alla responsabilità individuale e collettiva.

In particolare, il documento ha la finalità di adottare, nell’espletamento dell’attività di gestione del risparmio, specifiche misure per assicurare la tutela dell’interesse dell’investitore, prestando i propri servizi in modo onesto, equo e professionale, nell’ottica di soddisfare al meglio gli interessi della Clientela.

1.1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

MGF opera in un contesto caratterizzato da un elevato livello di complessità normativa e regolamentare, che riflette l’importanza attribuita a livello nazionale e internazionale alla gestione dei conflitti di interesse come elemento centrale per garantire l’integrità, la trasparenza e la fiducia nel sistema finanziario.

La crescente attenzione degli organismi di vigilanza e regolamentazione a questa tematica impone alle istituzioni finanziarie di adottare misure efficaci per prevenire e mitigare i conflitti di interesse, che potrebbero compromettere la correttezza delle relazioni con la clientela e la solidità del rapporto fiduciario con gli stakeholder. L’adozione di una Policy sui conflitti di interesse consente alla Società di rispondere a tali requisiti, assicurando un approccio coerente e strutturato su scala globale.

In tale contesto, la presente Policy rappresenta un elemento essenziale della governance di MGF, contribuendo ad allineare le pratiche interne agli standard richiesti dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, promuovendo una gestione responsabile e trasparente dei conflitti di interesse, tutelando gli interessi della clientela, degli azionisti e delle controparti.

La presente Policy, in conformità alle disposizioni normative vigenti ed ai principi previsti dal Protocollo di Autonomia per la Gestione dei Conflitti di Interesse, emanato da Assogestioni, cui la Società aderisce, ha l’obiettivo di definire le linee guida per la corretta individuazione delle circostanze che possono generare un conflitto di interesse (COI), effettivo o potenziale, rilevante in base al quadro normativo vigente e alle best practice di mercato e consentire di orientare i comportamenti aziendali ad un comune approccio nella gestione degli stessi.

A tale scopo, l’approccio adottato è finalizzato a:

A tale scopo, l’approccio adottato è finalizzato a:

- sensibilizzare il personale e gli organi aziendali sull’importanza di identificare proattivamente situazioni che possano generare conflitti di interesse, contribuendo a prevenirne l’insorgenza attraverso decisioni etiche e informate;
- favorire la consapevolezza dei rischi legati ai conflitti di interesse, che includono possibili danni alla reputazione, conseguenze economiche e violazioni normative, incentivando

comportamenti allineati con i valori del Gruppo Mediolanum;

- promuovere l'adozione di processi strutturati e trasparenti per la gestione dei conflitti di interesse, incoraggiando una comunicazione tempestiva e chiara tra le diverse funzioni aziendali e con gli stakeholder esterni;
- rafforzare l'impegno verso la centralità del cliente, garantendo che le attività di MGF siano sempre condotte nell'interesse degli stessi e nel rispetto delle norme applicabili.

Più in particolare, la Policy:

- definisce i criteri e le modalità per identificare, prevenire e gestire potenziali conflitti di interesse che possono sorgere in relazione alle attività svolte da MGF;
- assicura la coerenza dei comportamenti con i valori del Gruppo, favorendo decisioni che rispettino il principio di centralità del cliente e minimizzino il rischio di danni reputazionali, patrimoniali o finanziari;
- promuove un approccio strutturato e uniforme alla gestione dei conflitti di interesse, garantendo trasparenza e conformità alle normative applicabili.

Nell'interesse della Clientela della Società, un estratto del presente documento viene reso disponibile sul sito internet della Mediolanum Gestione Fondi, all'indirizzo www.mediolanumgestionefondi.it, nella sezione "Trasparenza".

2. I PRINCIPI IN TEMA DI RILEVAZIONE, GESTIONE E TRACCIATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

2.1. RILEVAZIONE DEL CONFLITTO

La rilevazione dei conflitti di interesse rappresenta il primo e fondamentale passo per prevenire potenziali impatti negativi sull'equità dei rapporti con la clientela. La Società adotta un approccio proattivo, sistematico e integrato per identificare le situazioni in cui potrebbero sorgere conflitti, considerando tutte le attività svolte, le relazioni con terze parti e le dinamiche interne che potrebbero influire sull'obiettività delle decisioni.

La Società adotta ogni ragionevole misura volta a identificare i conflitti che potrebbero insorgere, anche in fase di costituzione dell'OICR o di istituzione e gestione del fondo pensione aperto, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o di una combinazione di tali servizi:

- tra la Società, i soggetti rilevanti, o le società del gruppo di appartenenza e uno o più OICR gestiti, nonché il fondo pensione aperto;
- tra la Società, i soggetti rilevanti o le società del gruppo di appartenenza e i clienti della Società;
- tra i diversi OICR gestiti;
- tra diversi clienti della Società;

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Società deve tenere conto dei servizi dalla stessa prestati nonché delle attività svolte dalle Società e dal Gruppo che potrebbero causare potenziali conflitti a causa della struttura e delle attività degli altri membri del Gruppo. La Società presta particolare attenzione all'ipotesi in cui la stessa o una società del Gruppo, svolgano due o più delle seguenti attività tra quelle previste dal TUF:

- a) gestione collettiva del risparmio;
- b) gestione di portafogli;
- c) consulenza in materia di investimenti;
- d) commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi;
- e) ricerca in materia di investimenti;
- f) negoziazione in conto proprio;
- g) esecuzione degli ordini per conto dei clienti;
- h) sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Nell'individuare le situazioni di possibili conflitti di interessi la Società valuta almeno se, a seguito della prestazione dei servizi, la medesima, ovvero un suo soggetto rilevante, ovvero una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società stessa:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente o a spese dell'OICR o del fondo pensione aperto;
- siano portatori, nel risultato del servizio d'investimento prestato al Cliente, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR o del fondo pensione aperto, di un interesse distinto da quello del Cliente o dell'OICR o del fondo pensione aperto;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di altri OICR o fondi pensione o di altri clienti

rispetto a quelli dell'OICR o del fondo pensione aperto o del Cliente interessato;

- svolgano, per conto proprio o di terzi, le medesime attività svolte per conto dell'OICR o del fondo pensione aperto;
- svolgano la medesima attività del Cliente cui viene prestato il servizio di investimento;
- ricevano o possano ricevere da soggetti diversi dagli investitori o dall'OICR o dai clienti o dal fondo pensione aperto, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Inoltre, ai fini della corretta identificazione delle situazioni di conflitto di interessi rilevano, nel caso di società quotate, le operazioni con parti correlate per le quali la Società ha recepito lo specifico Regolamento del Gruppo.

Ai fini della corretta identificazione delle situazioni di conflitti di interesse, la società acquisisce con diligenza le informazioni necessarie utilizzando tutti i dati e le notizie di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività dalla stessa prestati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da società del Gruppo o partecipanti (ad es. informazioni fornite da Entità del Gruppo, anche attraverso la comunicazione periodica di apposite liste di controllo, segnalazioni da parte di dipendenti di MGF relative a transazioni finanziarie o rapporti d'affari, ecc.).

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare prontamente, alla Funzione Compliance, qualunque situazione di conflitto o potenziale conflitto a loro conoscenza non rientrante nelle tipologie di cui alla presente policy.

2.2. IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Conflitti legati a rapporti di gruppo o parti correlate e influenze indebite

- Rapporti fra società del gruppo o rapporti con parti correlate o soggetti collegati (es. azionisti rilevanti, membri degli organi aziendali) che possano compromettere l'imparzialità delle decisioni aziendali;
- Influenze indebite esercitate da soggetti con potere decisionale su operazioni o allocazioni di risorse, potenzialmente a scapito degli interessi aziendali o dei clienti.

2. Conflitti interni alla Società

- Situazioni in cui dipendenti della Società o membri degli organi aziendali ricoprono ruoli multipli all'interno della stessa entità o delle diverse società appartenenti al Gruppo, con il rischio di adottare decisioni che favoriscano interessi personali o compromettano l'imparzialità;
- Conflitti derivanti dalla gestione non adeguata delle informazioni confidenziali tra diverse funzioni aziendali all'interno della Società.

3. Conflitti derivanti da interessi personali dei dipendenti o degli esponenti della Società

- Interessi personali, finanziari o professionali dei dipendenti o degli esponenti della Società che possano influire sulla loro capacità di agire nell'interesse della stessa o, in generale, dei clienti (es. partecipazioni in aziende clienti, cariche esterne non autorizzate, rapporti con fornitori);
- Relazioni personali o familiari che interferiscono con il processo decisionale aziendale;

- Incentivi economici che potrebbero orientare la gestione degli OICR verso una maggiore rischiosità a scapito delle performance per i clienti;
- Esecuzione a titolo personale di operazioni che entrano in conflitto con quelle del fondo gestito ritardando o evitando di eseguire operazioni più vantaggiose per i clienti del fondo stesso.
- Accettazione, per i soggetti rilevanti, da parte di terzi di utilità o liberalità, sotto forma di denaro, beni o servizi diversi, e/o premi ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per le attività da loro svolte, qualora dette utilità / premi, in ragione della loro natura o entità, possano indurli a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o della Società.

La Società si è dotata di una specifica Policy in materia di gestione dei conflitti di interesse degli esponenti e del personale cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

4. Conflitti connessi a operazioni di outsourcing e gestione dei fornitori

- Situazioni in cui la scelta di fornitori esterni o l'esternalizzazione di attività possa determinare favoritismi, benefici personali o vantaggi competitivi indebiti per terzi;
- Mancata separazione tra interessi aziendali e relazioni commerciali, con potenziale danno alla trasparenza o agli interessi della clientela.

5. Conflitti nella governance dei prodotti

- Situazioni tali per cui le decisioni assunte nell'ambito della progettazione, dello sviluppo o del monitoraggio dei propri prodotti e servizi favoriscono gli interessi di uno dei soggetti coinvolti o di soggetti collegati, a scapito degli interessi dei clienti. Ciò include anche casi in cui la struttura delle commissioni o la remunerazione del personale possa influenzare la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti, compromettendo così la qualità del servizio e l'allineamento con i loro interessi;
- Erogazione di compensi, retrocessioni o altri benefici economici agli intermediari distributori per promuovere i propri fondi, influenzando le raccomandazioni fornite ai clienti.

6. Attività di selezione degli investimenti mobiliari

- Investimento in strumenti finanziari relativamente ai quali, nel collocamento, una Entità del Gruppo partecipi/abbia partecipato al consorzio di garanzia ovvero assuma/abbia assunto un impegno a sottoscrivere. Tale conflitto permane per sei mesi dalla data di emissione a condizione che rimanga una quantità inoptata e il titolo non sia acquistato sul mercato secondario;
- Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Entità del Gruppo;
- Investimento da parte degli OICR, in parti di OICR istituiti, gestiti o commercializzati da MGF o da altra Entità appartenenti al Gruppo Mediolanum;
- Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipati o partecipanti in misura rilevante da Entità del Gruppo o da società partecipanti che abbiamo una partecipazione rilevante in una Entità del Gruppo;
- Investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del Gruppo o società partecipanti;

- Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che sono finanziati in misura rilevante da Entità del Gruppo;
- Investimento in strumenti finanziari emessi da una società aderente ad un patto parasociale cui partecipano anche in via indiretta Entità appartenenti al Gruppo;
- Investimento in strumenti finanziari emessi da una Entità con la quale una società del Gruppo intrattiene una relazione d'affari rilevante;
- Investimento in strumenti finanziari emessi da un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con poteri operativi o responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione e controllo della stessa MGF;
- Investimento in strumenti finanziari emessi da una società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquistati da OICR immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in OICR immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione dell'investimento svolta dall'OICR medesimo;
- Investimento in strumenti finanziari con diritti di voto superiore al 10 per cento del totale dei diritti di voto dell'emittente, se la società è quotata, e superiore al 20 per cento se la società non è quotata, in società finanziate o garantite da Entità del Gruppo;
- Concessione di finanziamenti da parte di Entità del Gruppo in favore degli OICR gestiti da MGF;
- Esecuzione di operazioni cross tra clienti o OICR;
- Ripartizione proporzionale tra i diversi portafogli degli strumenti finanziari compravenduti sul mercato primario e su quello secondario, per i quali c'è stata un'esecuzione parziale.

7. Attività relativa agli investimenti immobiliari:

- Operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare o con entità a loro riconducibili, ovvero con altre società facenti parte del gruppo della società di gestione ("soggetti in conflitto di interesse");
- Operazioni di compravendita e/o locazione di immobili di società i cui amministratori sono consiglieri o amministratori della SGR istitutrice o del fondo medesimo;
- Operazioni di compravendita e/o locazione di immobili di società che prestano servizi in misura rilevante alla SGR istitutrice del Fondo medesimo o di altri fondi immobiliari emessi dalla stessa;
- Operazioni di compravendita e/o locazione di immobili di proprietà di uno o più sottoscrittori il Fondo medesimo o altro Fondo emesso dalla SGR istitutrice;
- Operazioni di compravendita, e/o locazione, o conferimento di ogni altro bene o diritto, diverso dagli strumenti finanziari, a o da, o per il tramite di, una società del gruppo, suoi soci ovvero società finanziate o la cui esposizione debitoria risulti garantita in misura rilevante da Entità del Gruppo qualora dall'esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento all'Entità del Gruppo che ha erogato il credito;
- Operazioni di compravendita (ivi compresa l'ipotesi del conferimento) e/o locazione, di immobili da società finanziate o garantite da società del gruppo di appartenenza della MGF, qualora dall'esito dell'investimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento concesso;

- Operazioni di compravendita, e/o locazione, di immobili da/a patrimoni dei fondi in gestione o fra società del gruppo;
- Attività conferite in outsourcing ai soggetti coinvolti nel processo di investimento (Real Estate Consultant, Property Manager, ecc.).
- Acquisto di beni da soggetti rilevanti;
- Operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società.

8. Scelta e gestione dei rapporti con gli esperti indipendenti

- Concessione di finanziamenti, da parte di Entità del Gruppo, in favore dei fondi immobiliari gestiti da MGF;
- Cumulo di incarichi, con riferimento ad un medesimo fondo, ad esempio tra property manager ed esperto indipendente, tra advisor ed esperto indipendente, nonché tra intermediatore mobiliare (agency) ed esperto indipendente;
- Assunzione di più incarichi (valutazione, advisory, etc.) per conto di due soggetti diversi (siano essi fondi ovvero SGR) coinvolti nella medesima transazione;
- Assunzione di incarico contemporaneamente in una società facente parte del gruppo a cui appartiene la società di gestione e/o con soggetti terzi con i quali la SGR intrattiene rapporti di affari rilevanti;
- Assunzione di incarico di esperto indipendente scelto tra i soci, amministratori, sindaci della MGF o altre società o enti del Gruppo.

9. Scelta delle controparti

- Impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del Gruppo o a società partecipanti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissioni di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, property management, facility management, project management, agency, advisory, etc....);
- Utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla società ulteriori servizi rispetto a quello della negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca);
- Affidamento agli esperti indipendenti, ovvero a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione degli immobili;
- Esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una Società del Gruppo o da una società partecipante;
- Esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati.

10. all'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni

gestiti

- Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del Gruppo o da società con la quali la MGF, i suoi soci rilevanti o le società del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica;
- Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società che sono partecipate in misura rilevante da una società del Gruppo.

2.3. GESTIONE DEL CONFLITTO

I conflitti di interesse rilevati, devono essere gestiti attraverso processi strutturati che garantiscano l'imparzialità e la correttezza delle operazioni. I principi di gestione prevedono la separazione di funzioni potenzialmente in conflitto, la trasparenza verso la clientela e l'adozione di regole organizzative e comportamentali che impediscano il verificarsi di situazioni pregiudizievoli.

La Società implementa politiche e procedure organizzative che garantiscano la trasparenza nella gestione dei conflitti di interesse, con particolare attenzione alla tutela dei clienti e alla conformità normativa. Tali politiche devono essere adeguate alla natura e complessità delle attività svolte, assicurando che siano facilmente comprensibili e applicabili da tutto il personale.

La Società deve garantire una chiara separazione tra le funzioni aziendali e le responsabilità operative, al fine di prevenire conflitti tra ruoli potenzialmente in competizione, adottando misure che impediscano influenze indebite o sovrapposizioni di interessi nelle decisioni aziendali.

Deve, altresì, prevedere sistemi di supervisione interna per monitorare l'efficacia delle misure adottate nella gestione dei conflitti di interessi, fornendo supporto operativo e formativo al personale, assicurandosi che comprenda e rispetti le politiche definite.

In particolare, la mitigazione dei conflitti di interesse deve realizzarsi attraverso l'implementazione di strumenti e controlli che riducano al minimo il rischio di impatti negativi. Questo principio si fonda sull'adozione di misure preventive, come il monitoraggio continuo delle attività potenzialmente conflittuali e la formazione del personale, nonché con l'adozione di interventi correttivi per neutralizzare eventuali effetti dannosi già emersi.

2.4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE E PROCEDURE PER PREVENIRE E GESTIRE I POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di eliminare o minimizzare il rischio di conflitti d'interesse MGF osserva i seguenti principi:

- trasparenza, divulgazione e costante monitoraggio dei conflitti d'interesse esistenti o potenziali;
- priorità dell'interesse del Cliente o dell'OICR sugli interessi di MGF e del Gruppo;
- mantenimento dell'indipendenza nell'attività di gestione;
- trattamento equo ed imparziale dei singoli patrimoni gestiti.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei Conflitti, che sono di seguito illustrate.

Misure organizzative generali di gestione dei conflitti

Con riferimento alle possibili misure di gestione di un conflitto, anche alla luce di quanto sopra

esposto, si riportano di seguito quelle che sono state individuate come Misure Generali di Gestione adottate in maniera commisurata al proprio ambito di operatività, alla complessità delle attività svolte e al livello di rischio associato.

- Impegno alla Governance Interna e ai Principi Etici della Società

La Società si impegna a mantenere un modello di Internal Governance in linea con la normativa vigente, i principi di buona governance, le norme etiche e le best practices del settore finanziario. Inoltre, ciascuna Società del Gruppo ha adottato un Codice di Condotta, in coerenza con le previsioni del Codice Etico.

- Barriere informative legate a logiche organizzative (cd. "Chinese Walls")

La Società adotta misure atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti, impegnati in attività che implicano un conflitto d'interesse, affinché gli stessi possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato, in relazione alle dimensioni ed alle attività del Gruppo nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente/OICR siano danneggiati.

- Gestione documentata dei conflitti

Ad eccezione degli ambiti in cui siano presenti processi rafforzati di gestione con tracciatura documentata, la Società prevede che il conflitto di interesse venga rilevato anche tramite auto-rilevazione da parte del personale o degli esponenti, i quali, qualora individuino situazioni potenzialmente conflittuali che li riguardino, sono tenuti a segnalarle tempestivamente al proprio responsabile gerarchico o al Presidente dell'organismo di appartenenza. Una volta rilevato, il conflitto deve essere documentato con la maggiore precisione possibile, includendo la natura, l'origine e la portata degli interessi coinvolti. Il responsabile gerarchico, ricevuta la segnalazione, provvederà a valutare il conflitto e a individuare soluzioni adeguate.

- Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite

La Società ha previsto un divieto generale per tutti i soggetti rilevanti di esercitare un'influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto.

Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Delegato e i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società del Gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società nonché nelle società del Gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o i servizi di *property management*, *facility management*, *project management*, *agency*, *advisory* o che erogano, in favore dei patrimoni gestiti, finanziamenti, le seguenti funzioni:
 - componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, Consiglio di Amministrazione, componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;
 - dirigente con deleghe operative attinenti alle attività e i servizi sopra indicati.

Analogo limite si applica nei confronti dei Depositari degli OICR gestiti anche se non appartenenti al gruppo della Società.

- b) il Presidente (munito di deleghe) del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:
- Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;
 - dirigente con deleghe operative.

Il limite di cui al precedente paragrafo, lettera b) non si applica alla società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di "private equity" o di fondi immobiliari eventualmente svolta da MGF, laddove la presenza nell'organo con funzione di supervisione strategica costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

- Separazione dei compiti e responsabilità (segregation of duties)

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a figure Responsabili distinte, ferma la responsabilità ultima del vertice della Società e delle Funzioni Aziendali di Controllo sulle attività svolte nel loro complesso. Ogni area di attività della Società deve essere, infatti, assegnata ad una figura Responsabile diversa, che riferisca direttamente al vertice della stessa.

- Adeguatezza degli Organi Aziendali

Al fine di assicurare che la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli altri servizi siano improntati al conseguimento del miglior interesse per il cliente, garantendo altresì l'indipendenza di MGF nell'ambito del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero significativo di Consiglieri Indipendenti non esecutivi e non correlati alle società del Gruppo Mediolanum, aventi i requisiti di autonomia, autorevolezza e professionalità idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e ad apportare un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.

Nell'ambito della propria attività i consiglieri indipendenti hanno facoltà di:

- presentare, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione;
- esprimere un parere motivato sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulle materie loro assegnate dal Protocollo; il parere di cui al paragrafo precedente prevede che nell'ipotesi in cui non vi sia alcun consigliere indipendente non correlato in carica, lo stesso sia rilasciato da parte dell'organo con funzione di controllo o di un esperto indipendente. I pareri resi dai consiglieri indipendenti non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa;
- proporre all'organo con funzione di supervisione strategica di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dall'organo con funzione di supervisione strategica, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

- Gestione del Registro Insider

La Società ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, procedure per la circolazione delle

informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto i titoli emessi. Tali regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla Società di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di eventuali *restricted list* e/o *watch list* sugli strumenti finanziari oggetto di possibile investimento per conto dei portafogli gestiti.

Sistemi di Controllo, Policy e Procedure

La Società adotta una serie di sistemi di controllo, policy e normativa interna di dettaglio per la gestione dei conflitti di interesse. Il Personale è tenuto a conoscere la normativa interna tempo per tempo vigente e a conformarsi pienamente a quanto in essa previsto.

- Definizione delle Remunerazioni

Nella definizione delle politiche retributive sono vigenti regole, determinate sulla base, tra le altre, del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 e ss. mm. ii, tra le altre cose, su politiche e prassi di retribuzione e incentivazione, che prevedono sistemi incentivanti legati sia alla performance specifica del settore di attività nel quale i dipendenti operano sia alla performance complessiva della Società, mitigati per i rischi assunti. L'effettiva corresponsione dei sistemi incentivanti è frazionata nel tempo e legata al rispetto, nel continuo, delle regole definite dalla Società.

Non è prevista, inoltre, alcun tipo di connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione del personale sia tale da non essere in contrasto con le politiche di sana e prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo, nonché coerente con le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Mediolanum.

In coerenza con la regolamentazione di vigilanza vigente, la Società, appartenente al Gruppo bancario Mediolanum, ha scelto di non istituire un proprio comitato remunerazioni ma di avvalersi di quello della Capogruppo. Tale comitato dispone di poteri propositivi, consultivi e istruttori, che si esplicano nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di consentire al Consiglio di Amministrazione della Società di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

Con particolare riferimento a Mediolanum Gestione Fondi, il Comitato remunerazioni della Controllante:

- riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà ad eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a test retrospettivi;
- verifica l'allineamento del sistema di remunerazione ed incentivazione alla strategia, ai rischi e agli interessi del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti;
- assicura il coinvolgimento dei relativi organi di governo/funzioni aziendali, in coerenza con quanto stabilito in coerenza con la normativa di settore tempo per tempo vigente.

L'approvazione della Politica retributiva della Società resta di esclusiva responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea di Mediolanum Gestione Fondi.

La politica remunerativa è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società e degli OICR che gestisce o degli investitori di tali fondi e comprende misure intese ad

evitare i conflitti d'interesse, fermo restando la normativa specialistica di riferimento.

- Gestione degli Incentivi

Un conflitto di interesse può sorgere anche quando un intermediario o il suo personale riceve benefici economici, commissioni o altri vantaggi legati alla vendita di prodotti o servizi.

Per assicurare l'imparzialità e la tutela degli interessi dei clienti, la Società identifica gli incentivi che riceve o paga, documentano e ove previsto comunicano ai clienti in modo chiaro, comprensibile e tempestivo, indicando il loro impatto potenziale sulla qualità del servizio.

Gli incentivi devono essere proporzionati e soggetti a un monitoraggio regolare per garantire che non compromettano l'integrità del processo decisionale o l'interesse della clientela.

Questa misura è particolarmente rilevante nella distribuzione di prodotti d'investimento tramite distributori terzi, dove gli incentivi percepiti potrebbero condizionare la qualità e l'obiettività della consulenza fornita.

La Società ha adottato policy e procedure finalizzate a identificare e gestire i conflitti di interesse in tali attività, disciplinati nella regolamentazione in materia di gestione e monitoraggio degli Incentivi.

- Gestione dei rapporti con soggetti esterni

Nei rapporti con soggetti esterni la Società prevede che i soggetti rilevanti si astengano dal ricevere da terzi utilità sotto forma di denaro, beni o servizi diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tali attività che, in ragione della natura o dell'ammontare, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti o della Società stessa.

In particolare, al fine di evitare l'insorgere di situazioni che possano ledere gli interessi della Clientela, è previsto il divieto, per ogni Soggetto Rilevante, di ricevere o accettare dai Clienti, dalle controparti, dai broker, dai fornitori di beni o servizi omaggi, ospitalità aziendali (viaggi, pranzi, cene o ricevimenti), o compensi in qualsiasi forma o natura che non siano di modico valore, o che non siano coerenti con i limiti indicati dalla specifica normativa interna, con le regole previste nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e con i principi definiti all'interno della Policy Anticorruzione della Società.

Nei rapporti con soggetti esterni in qualità di fornitori, la Società si impegna ad instaurare relazioni nel rispetto degli standard etici e delle disposizioni previste dalla normativa esterna e interna. Il processo di selezione del fornitore deve assicurare l'esecuzione di verifiche finalizzate a valutare l'affidabilità, la reputazione, le competenze professionali, la solidità organizzativa del soggetto; deve essere scevro da comportamenti che favoriscano pratiche di corruzione o atteggiamenti collusivi per l'ottenimento di vantaggi personali, e deve avvenire ad esito della verifica dei costi e dei benefici.

- Regolamento per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'adozione di tale documento con la finalità di assicurare che le operazioni tra la Società e le Parti Correlate e i Soggetti Collegati siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale, gestendo e disciplinando eventuali conflitti di interesse che possono insorgere allorquando si concludano operazioni con Soggetti Collegati.

- Whistleblowing

Nel caso in cui si sia venuti a conoscenza, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di presunte violazioni dei principi contenuti nel Modello di Prevenzione della "responsabilità amministrativa degli enti" adottato dalla Società nonché di violazioni ai codici interni di comportamento e di ulteriori normative interne per le quali sia espressamente previsto quale canale di comunicazione il sistema interno di segnalazione, la Società si è dotata di un sistema interno di segnalazione (c.d.

Whistleblowing).

Tale sistema garantisce, anche eventualmente attraverso modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché l'anonimità tramite comunicazioni cartacee.

- Formazione

La Società attribuisce particolare rilevanza alla formazione degli Organi Amministrativi e di Controllo, dei dipendenti dimostrando il proprio impegno nella sensibilizzazione e formazione al fine di diffondere una adeguata cultura aziendale. In tale ambito, viene organizzata una periodica formazione di sensibilizzazione alle tematiche legate ai conflitti di interesse, oggetto della presente Policy.

- Limiti Operativi

La Società ha previsto specifici limiti operativi quale ulteriore misura di gestione dei conflitti di interesse in caso di:

- acquisto di azioni emesse dalla società Banca Mediolanum S.p.A.;
- investimento in strumenti finanziari – diversi da quelli di cui al precedente alinea – emessi direttamente da società del Gruppo;
- sottoscrizione di un'operazione di collocamento, ovvero di un'offerta pubblica in cui una società del Gruppo svolga attività di *corporate finance*, quale a titolo meramente esemplificativo *advisory*, *nomad* o *sponsor* o partecipi al consorzio di garanzia e collocamento;
- investimento in strumenti emessi da un'Entità che è partecipata in maniera rilevante da una società del Gruppo;
- investimento in strumenti emessi da un'Entità che detiene una partecipazione rilevante in una società del Gruppo;
- investimento in strumenti finanziari inclusi in eventuali restricted list/watch list approvate dal Consiglio di Amministrazione.

- Operazioni personali

MGF ha adottato una "Policy in materia di operazioni personali" che prevede regole specifiche in materia di operazioni personali in strumenti finanziari applicabili ai soggetti "rilevanti" della Società.

- Divieto di percezione dei rebate nel servizio di Gestione di Portafogli

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Società ha introdotto il divieto di percezione della retrocessione delle commissioni da parte degli OICR inseriti nei portafogli gestiti, salvo che le stesse siano riconosciute ai clienti.

- Processo degli Investimenti

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti in cui sia ravvisabile un conflitto d'interesse. Tale delibera stabilisce altresì le procedure di controllo sul rispetto dei già menzionati criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

Nell'esclusivo interesse dei partecipanti, Mediolanum Gestione Fondi si riserva di investire – anche al fine di perseguire una più efficiente composizione dei portafogli – parte del patrimonio degli OICR e di prodotti gestiti in quote di altri OICR promossi o gestiti dalla stessa MGF o da altre società del

Gruppo (cd. OICR “collegati”), nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti di tali OICR o prodotti.

- Codici e regole deontologiche interne

MGF si è dotata appositi codici e regole deontologiche interne, che ha provveduto tempo per tempo ad aggiornare in considerazione delle esigenze dettate da modifiche nella regolamentazione vigente e da variazioni organizzative della Società.

- Scelta delle controparti contrattuali

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l’aggiornamento degli stessi.

- Esercizio del diritto di voto

Il Consiglio di Amministrazione di MGF ha adottato una strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La Società presta particolare attenzione all’esercizio dei diritti inerenti a strumenti finanziari in relazione ai quali potrebbe sorgere un conflitto d’interessi¹ potenzialmente pregiudizievole per i sottoscrittori. In presenza di una situazione di potenziale conflitto, MGF non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali e si astiene dal partecipare alle assemblee e dall’esercitare i diritti di voto.

- Best Execution

La Società ha adottato misure organizzative volte a garantire l’esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. La SGR ha definito tra i principali fattori di Best Execution il prezzo, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento delle dimensioni e della natura dell’ordine. Nell’ambito del servizio di gestione collettiva, la SGR attribuisce un ordine di importanza ai fattori di cui sopra, tenendo conto dei seguenti criteri: gli obiettivi, la politica di investimento ed i rischi specifici dell’OICR, come indicati nel prospetto informativo, le caratteristiche dell’ordine, le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi e le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Inoltre, al fine di assicurare maggiore efficacia all’ottenimento del miglior risultato possibile la Società ha scelto di adottare un modello operativo che prevede l’utilizzo di più Negoziatori.

- Processo di approvazione dei prodotti

In ottemperanza alle previsioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Product Governance, la Società si è dotata di policy e regolamenti riportanti specifiche regole e criteri di definizione e sviluppo di nuovi prodotti, ciò al fine di assicurare in via principale il rispetto dei bisogni della clientela in fase di sviluppo di un nuovo prodotto e consentire contestualmente il miglioramento e l’evoluzione

¹ E’ da considerarsi situazione in conflitto di interessi l’esercizio del diritto di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da Società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica

nel continuo dell'offerta commerciale complessiva della Società, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali. Nello specifico, in fase di realizzazione di nuovi prodotti, la Società ottempera a specifiche procedure che assicurano che, nella realizzazione degli strumenti finanziari, ivi inclusa la definizione delle loro caratteristiche, non si arrechi pregiudizio ai clienti finali o all'integrità del mercato attenuando e/o cedendo i propri rischi ovvero l'esposizione alle attività sottostanti lo strumento, ove quest'ultime siano già detenute per proprio conto.

2.5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA ED AI PARTECIPANTI AGLI OICR O AL FONDO PENSIONE APERTO SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva o di altro servizio prestato dalla Società, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti o ai clienti, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione, o alle funzioni aziendali competenti, al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR. La SGR rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole (ad esempio all'interno del "rendiconto di gestione"), un'informativa sulle situazioni di conflitto non neutralizzabili, ove rilevati, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

In ogni caso, quando, nella prestazione delle attività e dei servizi d'investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società informa chiaramente i clienti della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Detta informativa:

- a) è fornita su supporto duraturo prima di agire per conto dei clienti e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla Società;
- b) presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del Cliente.

2.6. TRACCIATURA DEL CONFLITTO

La tracciatura delle attività legate alla gestione dei conflitti di interesse è essenziale per garantire la trasparenza e l'accountability del processo. La Società deve documentare accuratamente le situazioni di conflitto identificate, le decisioni adottate e le misure implementate, assicurandosi che tali informazioni siano disponibili per verifiche interne ed esterne, in conformità con le disposizioni normative applicabili.

Questi principi, applicati con un approccio unitario e proporzionato alla natura e alla complessità delle attività svolte, rappresentano il fondamento per una gestione responsabile dei conflitti di interesse, contribuendo a rafforzare la fiducia della clientela e la reputazione della Società.

2.7. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Funzione Compliance cura la tenuta del "Registro dei Conflitti d'Interesse", dove vengono riportate le fattispecie per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei clienti/OICR gestiti/fondo pensione aperto.

Ai sensi della normativa vigente la Funzione riferisce sui controlli effettuati nell'ambito della relazione

periodica agli Organi aziendali e ogni qual volta lo ritenga opportuno.

2.8. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA POLITICA E PROCEDURA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Funzione Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze. Essa, inoltre, fornisce consulenza ed assistenza per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse e per la definizione delle misure organizzative più idonee per consentirne un'efficiente gestione.